

**PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE AZIENDE OSPEDALIERE
UNIVERSITARIE**

(Riunione del 12 febbraio 2020)

PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE.....	1
1. CENNI STORICI SUL COLLEGAMENTO FRA LE UNIVERSITÀ E LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA OSPEDALIERA	3
2. PRIMI INTERVENTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE.....	4
3. D.P.C.M. DEL 24 MAGGIO 2001	6
4. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE.....	6
4.1 La più recente contrattazione collettiva nazionale	6
4.2 I soggetti destinatari dell'applicazione delle previsioni dell'art. 64 del CCNL 16.10.2008 (comma 1)	7
4.3 Tabella (comma 2)	9
4.4 Clausola di salvaguardia (comma 6)	10
4.5 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale.....	10

1. CENNI STORICI SUL COLLEGAMENTO FRA LE UNIVERSITÀ E LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

Il collegamento fra le università e le attività di assistenza ospedaliera risale alla **L. n. 132/1968** che, in materia di Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, introduce lo strumento della "*convenzione tra università ed enti ospedalieri*" stabilendo che l'ordinamento interno delle cliniche e degli istituti universitari deve essere adeguato all'ordinamento interno degli ospedali ed avere un'analoga organizzazione. In questo modo, l'università, tramite l'atto convenzionale, può inserire - per le proprie esigenze di attività didattiche e scientifiche - il proprio personale docente nell'organizzazione degli enti ospedalieri.

Numerose previsioni legislative hanno interessato, in questi 50 anni, i rapporti tra Stato, regioni, enti locali ed università, oltre che la programmazione sanitaria nazionale e le relative prestazioni erogabili (si ricordi la legge n. **833/1978** che istituisce il **Servizio Sanitario Nazionale**).

Per quanto attiene all'utilizzo del personale universitario medico e non medico nell'ambito delle strutture ospedaliere, in particolare, si segnalano dapprima **l'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213**, conosciuta come "legge De Maria", per il solo personale medico docente universitario che svolgeva attività assistenziale e poi **l'articolo 1, della legge 15 maggio 1974, n. 200** per tutto il personale che prestava servizio presso le cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri e gestiti dalle università. Entrambe avevano previsto che fosse corrisposta un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo di tale personale a quello ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

La suddetta equiparazione viene confermata dal **D.P.R. n. 761/79, art. 31**, che stabilisce una indennità perequativa, per cui "Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ..."

Segue, per quanto di interesse, **il D.L. 9 novembre 1982** in materia di "*approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale*" che, oltre a disciplinare - all'art. 13 - il trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, prevede, nell'**allegato D**, le tabelle di corrispondenza del personale universitario, che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati, al personale delle U.S.L. di pari funzioni e mansioni, dettando la misura del trattamento economico spettante al personale universitario in convenzione.

La collaborazione tra il SSN e l'Università è rafforzata dall'intervento del **d. lgs. n. 517/1999** (in attuazione della delega di cui all'**art. 6 della l. n. 419/1998**) che, intervenendo in materia di "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*", prevede:

1) un periodo di sperimentazione della durata di quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 517/99, nel corso del quale le Aziende ospedaliere-universitarie si articolano in due tipologie organizzative, ovvero:

- a. aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale [art. 2, comma 2, lettera a);
- b. aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università[art. 2, comma 2, lettera b)];

2) l'applicazione, al termine del quadriennio di sperimentazione, della disciplina prevista dal citato decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione stessa, per pervenire al citato modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria, dotata di personalità giuridica autonoma.

Si segnala che l'art. 8, comma 5, del medesimo d. lgs. n. 517/1999 prevede che le procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle suddette aziende [lett. a) e b)] sono regolati con uno o più **decreti interministeriali che allo stato non risultano essere stati emanati.**

2. PRIMI INTERVENTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

Per quanto riguarda la contrattazione collettiva nazionale, intervengono:

- **l'art. 53 del CCNL 21 maggio 1996¹** integrato con il CCNL 25 marzo 1997;
- **l'art. 51 del CCNL 9 agosto 2000²**, in materia di "Norme per il personale in servizio presso i Policlinici Universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura" il

¹ 1. Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall' art. 50, al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l' art. 31 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, ancorchè non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 22, comma 7, del DPR 30 agosto 1990, n. 319, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.

3. Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui all'art. 31 del d.lgs. 761/1979, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31/12/1995, e alle corrispondenti figure del personale del servizio sanitario nazionale, anche per coloro che alla data di stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi dell'art.6, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

² 1. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 5 del D. Lgs. 517/99 che prevede l'emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.

2. Ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL del

quale al comma 2 prevedeva la definizione *“entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal presente CCNL e quelle previste dal CCNL del comparto Sanità”* ed al comma 5 che *“Le Università, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere entro un anno dalla stipula del presente contratto per l’inquadramento, nell’ apposita area della categoria elevate professionalità, del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL 21.5.1996”*.

- l’art. 13 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 18.12.2002³ inserisce solo le AOU di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 517/1999 nel comparto di contrattazione collettiva nazionale delle università;
- **l’art. 21 del CCNL 13.05.2003**⁴ proroga i termini previsti dall’art. 51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto Università e quelle del comparto Sanità fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005. Allo stesso CCNL è allegata **una dichiarazione congiunta** in cui le parti contraenti *“Convengono inoltre di precisare che le collocazioni professionali e le corrispondenze*

comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.

3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente, al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79 calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.

4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 - prevista dall’art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.

5. Le Università, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere entro un anno dalla stipula del presente contratto per l’inquadramento, nell’ apposita area della categoria elevate professionalità, del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL 21.5.1996.

6. Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme restando le funzioni assistenziali mediche attualmente svolte previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate dal presente CCNL.

³ 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n.517;

- Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.

⁴ 1. Sono prorogati, fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al quadriennio 2002-05, i termini previsti dall’art.51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto Università e quelle del comparto Sanità.

2. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 1, resta fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art.51 del CCNL 9-8-2000 .

di cui all'art. 51, comma 4, del CCNL 9.8.2000, si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di ordine generale assunti dalle Università nelle more della definizione della tabella di corrispondenza di cui al comma 2 dello stesso art. 51."

3. D.P.C.M. DEL 24 MAGGIO 2001

La concreta ed omogenea attuazione del d.lgs. n. 517/1999 è demandata ad atti di indirizzo e coordinamento, il principale dei quali è il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 "*Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*".

Le Linee guida di cui al citato decreto ribadiscono la partecipazione attiva degli atenei alla programmazione sanitaria regionale. Le università, attraverso la partecipazione al processo formativo dei piani sanitari regionali, devono concorrere, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. di cui sopra, all'elaborazione dei medesimi relativamente alle esigenze didattiche e di ricerca biomedica, anche estese alla formazione specialistica, infermieristica, tecnica, riabilitativa e prevenzionale.

Le Linee guida costituiscono un atto di indirizzo e coordinamento e prevedono tra l'altro che i **protocolli d'intesa** indichino le modalità attraverso le quali le A.O.U., per assicurare e disciplinare l'integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca tra SSN ed università, "*concorrono sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale attraverso l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca*".

4. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

4.1 La più recente contrattazione collettiva nazionale

Con il CCNL comparto Università del 9 agosto 2000 viene superato - per il personale assunto dalle Università - il precedente ordinamento professionale per qualifiche funzionali, introducendo le Categorie.

In particolare, per quanto attiene alle professionalità tecnico-scientifiche e socio-sanitarie, la Tabella A (da leggersi unitamente alle norme transitorie) prevede che:

1. nella categoria B confluiscono:
 - i. nella Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica;
2. nella categoria C confluiscono:
 - i. nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico (personale diplomato);
3. nella categoria D confluiscono:
 - i. nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità

socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico (personale laureato) e l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;

4. nella categoria EP confluiscono:

- i. nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e della ex II RS con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico;
- ii. nell'Area medico -odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e dell'ex II RS limitatamente alle professionalità sociosanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico;

Inoltre, nelle more dell'attuazione delle disposizioni **dell'art. 8 del d.lgs. n. 517/1999** e al fine di superare il sistema perequativo di cui all'art. 31 del DPR n. 761/1979, il **CCNL 27.01.2005**, oltre a regolare alcuni aspetti giuridici di detto personale, al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti economici del personale interessato definisce - all'**art. 28** - una **tabella nazionale** contenente le nuove corrispondenze tra le figure professionali del personale appartenente al comparto università e quello del comparto sanità.

La tabella di cui all' art. 28 prevede che tutto il personale già dipendente dalle A.O.U. ed il personale universitario chiamato a farne parte **confluisca in una specifica fascia** (colonna A) **contrassegnata da una numerazione romana** (ciò al solo fine di effettuare una distinzione netta dalle categorie universitarie caratterizzate, come noto, da categorie contrassegnate da lettere alfabetiche) e dall'altra parte **l'equivalenza economica** con le professionalità tipiche del SSN (colonna B).

La specifica e separata fascia di collocazione per il personale delle A.O.U consente alle Aziende di reclutare il proprio personale sulla base delle professionalità di cui necessita tenuto conto che le professionalità tipiche del SSN non trovano speculare corrispondenza nelle classificazioni del comparto università.

Il personale in servizio nelle Aziende Ospedaliere Universitarie viene così distinto in **due diverse tipologie**:

- personale che trova collocazione nelle fasce A.O.U. di cui alla colonna A;
- personale che non trova espressa collocazione nelle sopra indicate fasce. In tale tipologia rientra il personale appartenente alla categoria EP.

Segue l'**art. 64 del CCNL 16.10.2008**, attualmente vigente, in cui è stato sostanzialmente trasfuso l'art. 28 del CCNL 27.01.2005, compresa la relativa tabella.

4.2 I soggetti destinatari dell'applicazione delle previsioni dell'art. 64 del CCNL 16.10.2008 (comma 1)

Rientra nell'applicazione di tali previsioni il personale che trova collocazione nelle specifiche fasce di cui alla colonna A del comma 2, vale a dire:

- il personale dipendente delle AOU di cui all'art. 2, lett. a) del d. lgs. n. 517/1999;
- il personale dipendente delle università così come definito dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del CCNL 21.5.96, ovvero:

- il personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali;
- il personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- il personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, ancorchè non ricompreso fra quello suindicato.

4.3 Tabella (comma 2)

A	B
FASCE A.O.U.	EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN *
IV	A - ausiliario specializzato
IV	A - commesso
V	B - operatore tecnico
V	B- operatore tecnico addetto all'assistenza
V	B - coadiutore ammuvo
VI	BS - puericultrice
VI	BS - operatore tecnico specializzato
VI	BS coadiutore amministrativo esperto
VI	BS - Infermiere generico
VI	BS - infermiere psichiatrico
VI	BS - massaggiatore
VI	BS - massofisioterapista
VI	BS - operatore socio-sanitario
VII	C - assistente tecnico
VII	C - programmatore
VII	C - assistente amministrativo
VIII	D - infermiere professionale
VIII	D - ostetrica
VIII	D - dietista
VIII	D - assistente sanitario
VIII	D - infermiere pediatrico
VIII	D - podologo
VIII	D - Igienista dentale
VIII	D-tecnico sanitario di laboratorio biomedico
VIII	D - tecnico sanitario di radiologia medica
VIII	D - tecnico di neurofisiopatologia
VIII	D - tecnico ortopedico
VIII	D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
VIII	D - odontotecnico
VIII	D - ottico
VIII	D - audiometrista
VIII	D - audioprotesista
VIII	D - fisioterapista
VIII	D - logopedista
VIII	D - ortottista
VIII	D - terapeuta della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva
VIII	D - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale
VIII	D - terapeuta occupazionale
VIII	D - massaggiatore non vedente
VIII	D - educatore professionale
VIII	D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
VIII	D - collaboratore professionale assistente sociale
VIII	D - collaboratore tecnico professionale
VIII	D - collaboratore amministrativo professionale
IX	DS-collaboratore professionale sanitario esperto
IX	DS - collaboratore professionale assistente sociale esperto
IX	DS-collaboratore tecnico-professionale esperto
IX	DS-collaboratore amministrativo professionale esperto

* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi

4.4 Clausola di salvaguardia (comma 6)

“..... Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN”. In altre parole che per tali figure professionali il comma 6 prevede una clausola di salvaguardia delle posizioni conseguite per cui allo stesso continua a trovare applicazione la disciplina relativa all'equiparazione economica alla dirigenza del SSN.

4.5 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale

L'art. 44, comma 2, lett. c) del CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018 del 19.4.2018 prevede la “ revisione del sistema di inquadramento del personale dipendente dalle aziende ospedaliero-universitarie, in relazione anche all'evoluzione dei sistemi di classificazione professionale del servizio sanitario nazionale ed alle necessità funzionali dei dipartimenti dell'area medica, tenendo altresì conto dell'esigenza di assicurare l'invarianza del trattamento stipendiale complessivo nei passaggi tra Azienda Ospedaliera e Università”.